

Monza, 11 dicembre 2013

Dr.ssa Nicoletta Fayer

***DECRETO DEL FARE:
LE NOVITÀ IN MATERIA
DI LAVORI PUBBLICI***

Indice

D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98

- **L'anticipazione** (art.26-ter)
- **Esclusione automatica delle offerte anomale** (art. 26, c.2 lett.c)
- **Divisione in lotti** (art. 26-bis)
- **Costo del personale e prezzo più basso** (art. 32 c.7-bis)
- **DURC** (art. 31)
- **Responsabilità solidale** (art. 50, c. 1)
- **Categorie specializzate e bandi di gara**

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

E' previsto l'obbligo di corrispondere all'appaltatore un'anticipazione nella misura del 10% dell'importo contrattuale

E' una previsione in deroga ai vigenti divieti deve essere prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

AMBITO APPLICAZIONE:

- CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI
- DAL 22 AGOSTO 2013 AL 31 DICEMBRE 2014



GARE BANDITE

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'art. 26 ter decreto del Fare rimanda per l'individuazione della disciplina dell'anticipazione agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento n. 207 del 2010:



- l'anticipazione è erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP
- la ritardata corresponsione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi (art. 1282 codice civile)
- l'appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Art. 124, commi 1 e 2

- l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori
- l'importo della fideiussione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in relazione al recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

l'anticipazione dovrà essere riassorbita a valere sui pagamenti effettuati nel corso dell'anno di erogazione

neutralizzando quindi – ai fini del patto di stabilità- gli effetti dell'uscita di cassa per il pagamento dell'anticipazione



Per i contratti relativi a lavori di durata pluriennale l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile

Esclusione automatica delle offerte anomale

Art. 26, comma 2 lett. c, Decreto del Fare:

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2015 DELLA POSSIBILITA'
PER LE STAZIONI APPALTANTI DI APPLICARE
L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE
PER APPALTI FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA
(5 MILIONI DI EURO)

Modalità di aggiudicazione in base alle disposizioni del codice appalti art. 122 c.9 D.Lgs 163/2006

Lavori di importo
inferiore o pari a
1 milione di euro



discrezionalità della stazione appaltante



**esclusione
automatica
delle offerte
anomale**



**solo
massimo
ribasso**

Lavori di importo
superiore ad
1 milione di euro



**massimo
ribasso senza
esclusione
automatica**

Esclusione automatica delle offerte anomale

Il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ha sempre suscitato perplessità sotto il profilo della sua compatibilità con i principi generali dell'ordinamento comunitario



GIURISPRUDENZA COMUNITARIA (Corte di Giustizia)

SENTENZA DEL 2008 individua alcuni parametri: Il meccanismo è incompatibile con l'ordinamento Comunitario, anche per gli appalti sotto soglia perché «*limita la concorrenza delle imprese appartenenti a Stati diversi le quali, pur potendo avere costi inferiori a causa delle notevoli dimensioni o volendo entrare nel mercato nazionale riducendo i propri margini di profitto, non riuscirebbero ad essere aggiudicatari.*» Ciò impedisce anche all'ente committente di aggiudicare l'appalto all'offerta più competitiva.

ECCEZIONI

L'APPALTO NON MANIFESTA INTERESSE TRANSFRONTALIERO (caratteristiche tecniche e ubicazione)

L'APPALTO MANIFESTA INTERESSE TRANSFRONTALIERO MA IL NUMERO DELLE OFFERTE E' ELEVATO DA NON CONSENTIRE LA VERIFICA IN CONTRADDITORIO PER LA CAPACITA' ORGANIZZATIVA DELLA STAZ.APP.

MODIFICA ART 253 c. 20-bis D.LGS 163/2006

(L. 106/2011) Comma 20-bis : possibilità per le stazioni appaltanti di applicare fino al ~~31/12/2013~~ 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122 comma 9 per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28 D.Lgs 163/2006.

Suddivisione degli appalti in lotti

La legge di conversione introduce l'obbligo in capo alle stazioni appaltanti di motivare nella **determina a contrarre circa le ragioni della mancata suddivisione dell'appalto in lotti.**

Inoltre viene precisato che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici deve vigilare sull'osservanza del principio di suddivisione in lotti funzionali a tutela della piccola e media impresa.



Articolo 11 Legge 180/2011 **Statuto delle Imprese e Small Business Act (politica Europea a sostegno delle PMI)**

Legge 7 agosto n.135/2012 **Spending review**

Favorire partecipazione PMI favorendo la **suddivisione in lotti** o lavorazioni nel rispetto della **Det. Aut. 5/2005** e della sentenza della Corte di Giustizia 5 ottobre 2000 nella causa C-16/98 (Commissione contro Repubblica di Francia); il tutto nel rispetto dell'art. 28 Codice appalti.



- l'esecuzione di un'opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque **immediatamente fruibili** per gli scopi e le funzioni che l'opera deve assolvere;
- le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, devono evidenziare **autonoma funzionalità e una propria utilità** correlata all'interesse pubblico, **indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva.**
- le stazioni appaltanti, in merito alla **scelta di accorpamento**, devono fornire chiara e completa **dimostrazione dei benefici** derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.

Il prezzo dell'appalto al netto del costo del personale

Art. 82 comma 3-bis D.Lgs 163/2006

Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Art. 118 comma 6: l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Elementi chiari:

- 1) Inserimento della disposizione nell'articolo 82 ha come conseguenza l'esclusione della disposizione per l'aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2) Costo del personale viene in considerazione sia il costo derivante dalla contrattazione collettiva nazionale (minimi salariali) che quella di secondo livello (voci retributive previste dalla contrattazione integrativa
- 3) La ratio della norma: contrasto al lavoro irregolare

Elementi dubbi

Cosa si intende per «COSTO DEL PERSONALE»?



Costo complessivo

Costo orario,
settimanale o
periodico,
del personale

+

Numero di ore
per cui è utilizzato



Dipende dalla produttività,
dalla natura della prestazione
dall'organizzazione
dell'impresa,
dall'attrezzatura utilizzata



Costo unitario

Costo orario,
settimanale o
periodico
del personale



Nel rispetto assoluto dei
minimi salariali del CCNL
e degli obblighi contributivi,
ci sono però voci che
variano

Non può essere
inferiore al minimo
salariale

Il prezzo dell'appalto al netto del costo del personale

Interpretazione dell'**AVCP** relativamente alla norma di analogo contenuto introdotta con la L. 106/2011 di conversione del D.L. 70 /2011



La norma non incide sulla predisposizione dei bandi, ma deve essere ricondotta nell'ambito della verifica della congruità dell'offerta operando un rafforzamento del principio dell'art. 87 D.Lgs 163

In ogni caso, il valore fisso e non ribassabile è il solo costo orario rimanendo nella libertà di determinazione del concorrente l'individuazione del numero delle ore necessarie per svolgere le lavorazioni

Il prezzo dell'appalto al netto del costo del personale

Interpretazione **ITACA** (Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale- Associazione delle Regione e delle Province autonome)



Il valore non ribassabile è il costo complessivo :

Il prodotto del costo orario X le ore necessarie per eseguire le lavorazioni previste in contratto .

Tutto il costo del personale non è ribassabile né negoziabile **come gli oneri di sicurezza**

Ratio della norma e quella di evitare che la forte spinta ai ribassi induca le imprese a comprimere il costo del personale ricorrendo al lavoro irregolare

Il ribasso viene quindi effettuato solo sugli altri elementi che compongono i prezzi : materiali, trasporti, noli, attrezzature, spese generali ed utili

Il prezzo dell'appalto al netto del costo del personale

Stralcio da un bando del Comune di Milano (gara in corso)

Pena l'esclusione, deve essere indicata la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base d'appalto sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza prevale l'indicazione in lettere.

Inoltre, pena l'esclusione, il concorrente deve dichiarare:

-che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, di cui indica l'importo.

2. Importo a base di gara

2.1. L'importo complessivo dell'appalto (comprensivo di importo lavori, costo della manodopera, spese per la progettazione esecutiva e oneri per la sicurezza) è pari ad **Euro 16.189.006,02**, così ripartito:

a1 - importo spese per la progettazione esecutiva, non soggetto a ribasso: **Euro 333.677,01**;

a2 - importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: **Euro 533.477,97**;

a3 - importo presunto del costo della manodopera da impiegare per la realizzazione di quanto in progetto (al netto di spese generali e utili), non soggetto a ribasso: **Euro 5.964.424,81**;

a4 - importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza, delle spese per la progettazione esecutiva e del costo della manodopera): **Euro 9.357.426,23**.

2.2. L'importo riferito alle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, di cui al precedente punto 2.1, *sub* a1, è stato determinato con riferimento alle tariffe professionali, di cui al D.M. del

Ma come calcolare il valore da sottrarre al ribasso?

ITACA

```
graph TD; ITACA[ITACA] --> Analitica[DETERMINAZIONE ANALITICA]; ITACA --> Parametrica[DETERMINAZIONE PARAMETRICA];
```

DETERMINAZIONE ANALITICA

Il costo è desumibile

- dall'analisi dei prezzi
- dal «**quadro di incidenza della manodopera**», uno dei documenti che compongono il progetto esecutivo e che ai sensi dell'art. 39 del Regolamento definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone il lavoro

DETERMINAZIONE PARAMETRICA

Più immediata e si basa su costi standard per tipologie di opere.
In mancanza degli accordi di cui all'art. 118 , comma 6-bis del Codice si può fare riferimento:

- all' «Avviso Comune 28-10-2008 » sottoscritto fra rappresentanze datoriali e OOSS.
- DM Ministero LLPP dicembre 1978

Il costo del personale è comunque al netto di spese generali ed utile

chi deve determinare il costo del personale da sottrarre al ribasso?

ITACA

```
graph TD; ITACA[ITACA] --> A[Viene determinato dalla stazione appaltante e indicato nel bando]; ITACA --> B[La stazione appaltante non determina il costo del personale e acquisisce l'offerta con la modalità applicativa prevista dall'art. 119 Regolamento : «Offerta a prezzi unitari»];
```


Viene determinato dalla stazione appaltante e indicato nel bando

La stazione appaltante non determina il costo del personale e acquisisce l'offerta con la modalità applicativa prevista dall'art. 119 Regolamento :
«Offerta a prezzi unitari»

Il prezzo dell'appalto al netto del costo del personale

Art. 82- Criterio del prezzo più basso

Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara può essere determinato



Determinazione ad opera del concorrente

Il concorrente deve indicare per ogni lavorazione e fornitura il proprio prezzo offerto da parametrare con quello a base di gara .

Nel prezzo offerto per ogni lavorazione dovrà scorporare il proprio costo del personale .

La lista delle lavorazioni è normalmente composta di 7 colonne dovrà essere integrata con 2 ulteriori colonne

L'amministrazione aggiudicatrice dovrà provvedere a verificare la congruità di quanto riportato dagli offerenti relativamente al costo del personale da loro stimato

Sarebbe opportuno che l'amministrazione avesse un termine di raffronto

Determinazione ad opera del concorrente

Num. Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		TOTALE (4x5)	P.U. (euro) costo del personale	TOTALE (4x8)
				in cifre	in lettere			
	PREZZO TOTALE OFFERTO (in lettere)		Sommatoria tra	il Totale		prezzo ribassato		Costo del personale
	Pari a un Ribasso del _____ %							

DURC

ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEL DURC

OBBLIGO GIA' PREVISTO DAL:

- D.L. 185/08 convertito con L. 2/2009- art. 16 bis) comma 10
- DPR 207/2010 art. 6 c.3 (anche con riferimento al subappaltatore)
- DPR 445/2000, art. 44 bis introdotto dalla L. 183/2011
- D.L. 5/2012 (D.L. semplificazioni) convertito con L. 35/2012 art.14, comma 6 bis estensione dell'obbligo di acquisizione d'ufficio anche ai lavori privati dell'edilizia

DURC

IL DECRETO DEL FARE INTERVIENE A MODIFICARE IL CODICE DEI CONTRATTI ADEGUANDO:

- L'ART. 38 , COMMA 3 (verifiche in sede di gara)
- L'ART. 118, COMMA 6 (ai fini del pagamento del corrispettivo all'appaltatore e ai subappaltatori)

ALL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEL DURC

DURC

ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEL DURC

VIENE AMPLIATA LA PLATEA DEI SOGGETTI CHE VI SONO TENUTI:

L'obbligo è previsto in capo :

- - alle **AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI**
(Stato ed enti territoriali)
- - agli **ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO**
(finalità pubbliche-finanziamenti pubblici o gestione soggetta al controllo pubblico)
- - agli **ENTI AGGIUDICATORI** (soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi concessi da autorità competenti)
- - agli **ALTRI SOGGETTI AGGIUDICATORI**
(soggetti privati tenuti all'osservanza del codice)

VIENE PRECISATO CHE L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEVE AVVENIRE ATTRAVERSO STRUMENTI INFORMATICI

DURC

INTERVENTO SOSTITUTIVO

L'intervento sostitutivo della stazione appaltante nel caso di inadempienza contributiva dell'appaltatore o del subappaltatore è disciplinato dall'art. 4 del Regolamento n. 207/2010 di esecuzione del Codice dei contratti.

Il Decreto del Fare interviene sulla regolamentazione della procedura stabilita nella norma, implicitamente modificandola senza prevederne la riscrittura o l'abrogazione e senza fare riferimento alcuno ad essa.

L'obbligo di attivazione è previsto in capo :

- - alle **AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI** (Stato ed enti territoriali)
- - agli **ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO** (finalità pubbliche-finanziamenti pubblici o gestione soggetta al controllo pubblico)
- - agli **ENTI AGGIUDICATORI** (soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi concessi da autorità competenti)
- - agli **ALTRI SOGGETTI AGGIUDICATORI** (soggetti privati tenuti all'osservanza del codice)

DURC

VALIDITA'

Il DURC rilasciato per i contratti pubblici ha validità

DI 120 GIORNI DALLA DATA DEL RILASCIO

Fino al 31 dicembre 2014 la medesima validità temporale trova applicazione anche ai lavori edili per i soggetti privati

La disposizione trova applicazione esclusivamente ai DURC rilasciati dal 21 agosto, data di entrata in vigore della legge di conversione (Così Circ. 36/2013 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 6 /9/2013)

DURC

ACQUISIZIONE DEL DURC

Nell'ambito di un appalto pubblico di lavori :

- per la verifica della dichiarazione sostitutiva in fase di gara;
- per l'aggiudicazione definitiva del contratto (art. 11- comma 8
Codice dei contratti);
- per la stipula del contratto ;
- per il pagamento dei SAL;
- per il certificato di collaudo, regolare esecuzione, pagamento
della rata di saldo .

DURC

RIUTILIZZO DEL DURC

IL DURC ACQUISITO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA -SE IN CORSO DI VALIDITA' – PUO' ESSERE UTILIZZATO DALLA STAZIONE APPALTANTE ANCHE PER :

- ❖ **L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- ❖ **LA STIPULA DEL CONTRATTO**

N.B. Nel caso di DURC per verifica autodichiarazione la durata di 120 di validità decorre non DALLA DATA DI RILASCIO ma dalla DATA indicata nel documento DI VERIFICA della dichiarazione sostitutiva (Circ. 36/2013 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 6 /9/2013)

DURC

RIUTILIZZO DEL DURC

IL DURC ACQUISITO PER LA VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - SE IN CORSO DI VALIDITA' – PUO' ESSERE UTILIZZATO DALLA STAZIONE APPALTANTE ANCHE PER :

CONTRATTI PUBBLICI DIVERSI DA QUELLI PER IL QUALE E' STATO ACQUISITO

Previsione normativa che accoglie quanto stabilito dall'ordinanza n. 1465 del 23 aprile con cui il Consiglio di Stato ha rilevato l'inesistenza di norme primarie che limitano la validità del Durc alla specifica procedura per il quale è stato richiesto

DURC

RIUTILIZZO DEL DURC

IL DURC ACQUISITO DOPO LA STIPULA DEL CONTRATTO– SE IN CORSO DI VALIDITA’ - PUO’ ESSERE UTILIZZATO DALLA STAZIONE APPALTANTE ANCHE PER :

- ❖ **IL PAGAMENTO DI PIU’ STATI DI AVANZAMENTO**
- ❖ **IL CERTIFICATO DI COLLAUDO, IL CRE**

PER IL PAGAMENTO DEL SALDO FINALE E’ SEMPRE NECESSARIO ACQUISIRE SPECIFICO DURC

DURC

RIUTILIZZO DEL DURC

Dopo la stipula del contratto, la stazione appaltante deve richiedere regolarmente un DURC ogni 120 giorni , utilizzandolo poi per qualsiasi verifica che si renda necessaria nel corso di validità .

(Esempio: se tra il contratto e il 1° SAL intercorrono 6 mesi, alla scadenza del 4 mese dal contratto deve comunque essere richiesto un DURC .

Quel DURC verrà utilizzato per tutti i Sal emessi nel periodo di validità)

**VIENE MENO L'ESIGENZA DI ACQUISIRE UN NUMERO DI DURC PARI AL
NUMERO DEI SAL O DELLE FATTURE PER OGNI PROCEDURA
CONTRATTUALE**

DURC

DURC E SUBAPPALTI

La stazione appaltante acquisisce d'ufficio un DURC per :

- il rilascio DELL'AUTORIZZAZIONE al subappalto
- il pagamento dei Sal
- il certificato di collaudo, CRE, rata di saldo.

Valgono- anche in assenza di precise norme al riguardo- le stesse regole temporali previste per il DURC dell'appaltatore principale

DURC

DURC E REGOLARIZZAZIONE

Nel caso di mancanza dei requisiti di regolarità contributiva gli Enti, prima dell'emissione di un DURC irregolare devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando un termine non superiore a 15 giorni.

- invito mediante posta elettronica certificata
- anche per il tramite del consulente del lavoro
- riportare l'indicazione analitica delle cause di irregolarità

La disposizione ha valenza generale e non solo per i LLPP

Non vale nei casi di DURC per la verifica dell'autodichiarazione.

DURC

Il DURC è rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi liquidi ed esigibili vantati nei confronti di una pubblica amministrazione di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetti



COMPENSAZIONE TRA CREDITI P.A. E DEBITI CONTRIBUTIVI

Il DURC può essere utilizzato per tutte le finalità, anche nell'ambito delle procedure dei Lavori pubblici

e non più solo PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI E CONTRIBUTIVI

DURC

COMPENSAZIONE TRA CREDITI PA E DEBITI CONTRIBUTIVI

DECRETO 13 MARZO 2013

G.U. n. 16-7-2013

La procedura è attivata dal soggetto interessato (titolare del credito certificato)
Il presupposto è **la certificazione** rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis,
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e s.m.i

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/guida/video_guida_alla_certificazione_dei_crediti.xhtml

DURC

COMPENSAZIONE TRA CREDITI PA E DEBITI CONTRIBUTIVI



comporta l'emissione di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi a condizione che i crediti certificati siano di importo almeno pari alle somme non versate agli Enti o Casse

Il DURC, così rilasciato conterrà:

- dicitura « *emissione ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 55/2012* »
- importo dei debiti contributivi con indicazione degli Enti creditori
- estremi della certificazione del credito
- eventuale data di pagamento del credito da parte della PA

DURC

Il DURC, emesso *ex art. 13 bis, comma 5*

- si considera valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio
- può essere utilizzato anche per la verifica della dichiarazione sostitutiva

**NEL CASO DI DURC RICHIESTO PER IL PAGAMENTO DEL SAL
SI APPLICA LA PROCEDURA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO**

DURC

COMPENSAZIONE TRA CREDITI PA E DEBITI CONTRIBUTIVI

Circolare del Ministero del lavoro n. 40 del 21 ottobre 2013

E' onere dell'interessato attivarsi comunicando agli Enti (compresa Cassa Edile)

- gli estremi della certificazione del credito (Amministrazione, data rilascio, protocollo, importo, data pagamento)
- il codice attraverso il quale verificare la certificazione nella piattaforma informatica (transitoriamente il controllo verrà effettuato attraverso lo scambio via pec con l'amministrazione certificatrice)

Tale procedura potrà essere effettuata sino allo scadere dei 15 giorni previsti per la regolarizzazione contributiva.

Nei casi in cui il DURC debba essere chiesto d'ufficio da parte di una P.A. il soggetto interessato nella fase di avvio del singolo procedimento all'interno del quale deve essere richiesto d'ufficio il DURC dovrà dichiarare di vantare dei crediti

DURC

COMPENSAZIONE TRA CREDITI PA E DEBITI CONTRIBUTIVI

Circolare del Ministero del lavoro n. 40 del 21 ottobre 2013

Il Durc ex art. 13 bis, comma 5, è rilasciato su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati

quindi
**anche nei casi in cui il DURC debba essere chiesto d'ufficio da parte di una P.A ,
l'impresa interessata si deve attivare**

- nei confronti degli enti previdenziali con la prevista comunicazione (di cui alla slide che precede)
- dichiarando l'esistenza di questa situazione anche nella dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38 D.Lgs 163/2006

DURC

COMPENSAZIONE TRA CREDITI PA E DEBITI CONTRIBUTIVI

ATTENZIONE:

UNA VOLTA ATTIVATA LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL DURC ex. art. 13 bis IL CREDITO UTILIZZATO PER OTTENERE IL RILASCIO DEL DURC PUO' ESSERE CEDUTO O COSTITUIRE OGGETTO DI ANTICIPAZIONE BANCARIA

SOLO

- PREVIA ESTINZIONE DEL DEBITO CONTRIBUTIVO INDICATO NEL DURC (comprovato da DURC aggiornato da esibirsi alla banca)
- PREVIA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ALLA BANCA PERCHE' PROVVEDA AL PAGAMENTO DEL DEBITO CONTRIBUTIVO

NOZIONE GENERALE

Responsabilità solidale

più soggetti sono ugualmente obbligati alla medesima prestazione

la prestazione, per la sua totalità, può essere richiesta a ciascun obbligato

l'adempimento da parte di uno libera gli altri


NOZIONE GENERALE

Rapporti interni tra gli obbligati in solido

ciascun obbligato risponde soltanto per la sua parte

Il condebitore che ha pagato l'intero può agire contro gli altri debitori (azione di regresso) affinché ciascuno gli rimborsi la sua parte

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO



AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

**SI
APPLICA**

AI CONTRATTI D'APPALTO e SUBAPPALTO conclusi da soggetti

- che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
- di cui agli artt. 73 e 74 TUIR: società , enti privati, associazioni

**NON SI
APPLICA**

ALLE PERSONE FISICHE, AI CONDOMINI, ALLE STAZIONI APPALTANTI DI CUI ALL'ART. 3, comma 33, del Codice dei contratti pubblici:

- Amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni o consorzi fra questi soggetti

AGLI ENTI AGGIUDICATORI ART. 32 CODICE DEI CONTRATTI:

- Concessionari LLPP, privati che assumono il ruolo di stazione appaltante applicando il Dlgs 163/2006 (urbaniz.scomputo)

AMBITO DI APPLICAZIONE: PRECISAZIONE

Il comma 28 bis - responsabilità del committente –

non si applica

quando il committente è un privato o
applica il codice dei contratti pubblici



In questi casi, tuttavia, trova applicazione il comma 28
(responsabilità solidale **tra appaltatore e subappaltatore**)

NOVITA'

- ❖ ART. 50 , comma 1, D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 98/2013 modifica la disciplina della responsabilità fiscale negli appalti:
 - Al **comma 28**, dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta» sono sostituite dalla seguente «dovute».
 - I **commi 28-bis e 28-ter** restano invariati.

Responsabilità solidale fiscale

L'imposta sul valore aggiunto viene esclusa dall'ambito applicativo della disciplina


Continua ad operare la responsabilità con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del contratto di appalto/subappalto

RESPONSABILITA' SOLIDALE FISCALE

- Sancisce la responsabilità solidale dell'appaltatore in ordine al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente cui è tenuto il subappaltatore
- E' applicabile in presenza di un rapporto di **subappalto**
- La responsabilità solidale fiscale **non riguarda il committente**

COME OPERA LA RESPONSABILITA'?

- è circoscritta all'**ammontare del corrispettivo dovuto** dall'appaltatore nell'ambito del rapporto di subappalto
- riguarda il **versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente**



per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto (commessa)

ESIMENTE

LA RESPONSABILITA' SOLIDALE VIENE MENO:

se l'appaltatore **verifica** che gli adempimenti fiscali **scaduti alla data del pagamento** sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore .

- ❖ Attenzione alla relazione tra la data di pagamento del corrispettivo relativo al subappalto e data degli adempimenti fiscali
(SAL a fine mese → adempimenti 16 del mese stesso)

COME SI EFFETTUA LA VERIFICA

ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE – COMMA 28



ASSEVERAZIONE

- Dottori commercialisti
- Ragionieri
- Periti commercialisti
- Consulenti lavoro



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 con la quale il subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi tributari in materia di ritenute IRPEF:

Contenuto:

- **periodo di versamento** delle ritenute mediante scomputo totale o parziale
- **estremi del modello F24** di versamento delle ritenute non scomputate
- **AFFERMAZIONE CHE LE RITENUTE VERSATE INCLUDONO QUELLE RIFERIBILI AL CONTRATTO DI APPALTO/SUBAPPALTO PER IL QUALE LA DICHIARAZIONE VIENE RESA**

➤ *N.B. allegare copia del documento di identità del soggetto dichiarante!*



IN MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI...

La normativa consente all'appaltatore di sospendere il
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO fino alla consegna della
documentazione da parte del subappaltatore.


Anche in assenza di espressa previsione contrattuale

RAPPORTO FRA APPALTATORE E COMMITTENTE

IL COMMITTENTE E' ESTRANEO ALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

IL COMMITTENTE HA UN OBBLIGO DI VERIFICA

- Ha obblighi di verifica anche in presenza del solo contratto di appalto



prima del pagamento del corrispettivo,
acquisisce dall'appaltatore (*la norma parla di esibizione*)
la DOCUMENTAZIONE attestante che
il versamento delle ritenute fiscali
è stato regolarmente effettuato
dall'appaltatore e dal/i subappaltatore/i

L'OBBLIGO E' SANZIONATO


sanzione amministrativa **da 5.000 a 200.000 euro** se:

- la documentazione non è stata acquisita o non è completa
- c'è stata violazione dell'obbligo di versamento dell'IRPEF dall'appaltatore o dal subappaltatore

RAPPORTO FRA APPALTATORE E COMMITTENTE

LA DOCUMENTAZIONE:

- può consistere nell'asseverazione o nella dichiarazione sostitutiva
- la documentazione dovrà riguardare sia l'appaltatore che il subappaltatore
- la dichiarazione dovrà essere resa con riferimento agli adempimenti tributari (IRPEF dipendente) scaduti alla data del pagamento del corrispettivo



ANCHE IL COMMITTENTE E' LEGITTIMATO A
SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO DOVUTO FINO ALLA
ESIBIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA
PARTE DELL'APPALTATORE

CATEGORIE SPECIALIZZATE

Parere del Consiglio di Stato 26 giugno 2013 n. 3014

Art. 109, comma 1 del Regolamento :

Principio generale : l'affidatario dei lavori in possesso della qualificazione per la categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera , anche se non in possesso delle relative qualificazioni .

Art. 109, comma 2

Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente – se privo delle relative adeguate qualificazioni – le lavorazioni relative alle:

- Categorie di opere generali
- Categorie di opere specializzate a qualificazione obbligatoria

Categorie se di importo superiore al 10% dell'importo dell'opera o superiore a 150.000€

Art. 107, comma 2

Nel definire il regime derogatorio al principio enunciato dall'art. 109, comma 1 individua un numero talmente elevato di categorie che la regola della sufficienza della categoria prevalente

CATEGORIE SPECIALIZZATE

Decreto Presidente della Repubblica 30/10/2013 (G.U. 29/11/2013)

ABROGA

Art. 109, comma 2

Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente – se privo delle relative adeguate qualificazioni – le lavorazioni relative alle:

- Categorie di opere generali
- Categorie di opere specializzate a qualificazione obbligatoria

Categorie se di importo superiore al 10% dell'importo dell'opera o superiore a 150.000€

Art. 107, comma 2

Nel definire il regime derogatorio al principio enunciato dall'art. 109, comma 1 individua un numero talmente elevato di categorie che la regola della sufficienza della categoria prevalente

CATEGORIE SPECIALIZZATE

Decreto Presidente della Repubblica 30/10/2013 (G.U. 29/11/2013)

**L'IMPRESA QUALIFICATA PER LA CATEGORIA PREVALENTE
PUO' ESEGUIRE TUTTE LE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'OPERA**

NON HA PIU' L'OBBLIGO

- ❑ DI SUBAPPALTARE LE LAVORAZIONI SCORPORABILI APPARTENENTI
A CATEGORIE GENERALI O SPECIALIZZATE ANCHE QUALORA NON SIA
IN POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE IN TALI CATEGORIE**

- ❑ DI COSTITUIRE ATI VERTICALE CON UN'IMPRESA SPECIALIZZATA**